



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza

Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16.02.2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 47/20 R.G.Lav.

promossa da

Curcio Alfio rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Cristiano giusta procura in atti

- opponente

contro

INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale-in persona del legale rappresentate p.temproe
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti

- opposto

S.C.C.I.

Con ricorso depositato il 10.01.2020 l'istante opponeva l'avviso di addebito n. 59820190002256830000 notificato il 05.12.2019 con cui venivano posti in riscossione contributi per €. 7.182,48 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali, gestione Commercialisti, sul reddito eccedenti il minimale dovuti per l'anno 2013; assumeva che l'avviso di addebito scaturiva da un accertamento unificato emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, oggetto di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa; eccepiva, quindi, la carenza del potere dell'Inps di procedere all'emissione dell'avviso di addebito in difetto della definitività dell'accertamento.

Alla prima udienza di discussione dell'11.09.2020 il procuratore dell'istante chiedeva termine per notificare il ricorso all'INPS; alla successiva udienza del 27.11.2020, in assenza di prova della

rituale notifica del ricorso all'Istituto resistente, nel nuovo termine assegnato al procuratore dell'opponente, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 04.12.2020 al fine di consentire al ricorrente di documentare la rituale notifica del ricorso nel termine perentorio assegnatogli; all'udienza del 04.12.2020 il procuratore del Curcio faceva pervenire presso la cancelleria richiesta di differimento udienza essendo positivo al Covid-19; alla successiva udienza del 05.03.2021 il procuratore dell'opponente chiedeva un rinvio per documentare l'impedimento a notificare, nel termine perentorio assegnato dal giudice, il ricorso all'Inps.

All'udienza del 28.04.2021 il procuratore dell'istante depositava certificazione medica attestante che esso *“dal 12.09.2020 al 03.10.2020 era stato affetto da Lombosciatalgia acuta (discopatia L5-S1)”* e dunque chiedeva la rimessione in termini, che veniva concessa, per la notifica del ricorso all'Istituto previdenziale.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso atteso che in tema di rimessione in termini la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento ed, in ogni caso, assumeva che cessata la malattia il 03.10.2020, il ricorrente ben poteva (seppur non rispettando il termine perentorio del 30.09.2020) notificare comunque il ricorso al convenuto entro la data del 27.10.2020, così rispettando almeno il termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza di discussione del 27.11.2020, dunque chiedeva revocarsi l'ordinanza resa il 28.04.2021 e dichiarare l'improcedibilità del ricorso

La causa all'udienza odierna viene discussa e decisa con la lettura del dispositivo unitamente alle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dall'INPS è fondata.

E' pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che nelle controversie soggette al rito del lavoro, *“la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine, perentorio, per la notificazione di tali atti.*

La S.C. ha ritenuto che *“L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2°, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte (Cass. SU n. 32725 del 2018, che ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini motivata da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie), a meno che lo stato di malattia del difensore sia costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere*

l'attività professionale (Cass. n. 21304 del 2019, che ha accolto l'istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge da un difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo)''.

Per il Supremo Collegio, richiamando precedenti pronunce, nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonché la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta (Cass. sentenza n. 48270 del 07/06/2018; sentenza n. 3558 del 19/11/2014; sentenza n. 42595 del 27/10/2009).

Nella fattispecie che ci occupa il procuratore dell'istante non ha fornito, a questo decidente, elementi probatori utili a ritenere come impossibilità assoluta lo stato di malattia documentato che gli avrebbe impedito notificare il ricorso all'Inps.

Infatti, ha certificato l'impedimento occorsogli dal 12.09.2020 al 3.10.2020 ma, come correttamente osservato dall'istituto resistente, cessata la malattia il 3.10.2020, il ricorrente ben poteva (seppur non rispettando il termine perentorio del 30.09.2020) notificare comunque il ricorso al convenuto entro la data del 27.10.2020, o comunque delegare l'attività di notifica ad un collaboratore di studio. Alla luce delle superiori considerazioni, deve revocarsi l'ordinanza di rimessione in termini resa il 28.04.2021.

Pertanto, l'opposizione proposta deve essere dichiarata improcedibile.

La conseguente declaratoria di improcedibilità assorbe, ovviamente, tutte le altre domande ed eccezioni.

La pronuncia nel rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:

Dichiara improcedibile il ricorso;

Spese compensate

Siracusa 16.02.2022

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Bologna